



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/11 DEL 24.9.2008

Oggetto: Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie adottive e Istituzione di equipe territoriali integrate.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che intende dare avvio al processo di riorganizzazione dei servizi a sostegno delle famiglie adottive, nonché promuovere un'ampia e qualificata collaborazione tra i soggetti istituzionali, in relazione alle competenze ed ai tempi previsti dalla normativa vigente.

L'obiettivo è rendere organico il processo di adozione, attualmente caratterizzato dalla frammentarietà dei servizi: è noto infatti che la famiglia, che dovrebbe essere e sostenuta durante tutte le fasi del percorso adottivo, vive frequentemente una condizione di disorientamento e di isolamento.

Al fine di integrare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio regionale e nell'ottica di una stretta collaborazione con gli enti locali, l'Assessore riferisce che, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce di quanto previsto dall'art. 39 bis della legge n. 476 del 31 dicembre 1998 ed in armonia con i principi dettati dall'art. 14 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, intende:

- concorrere allo sviluppo di una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente;
- vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

E' pertanto compito della Regione promuovere e sostenere:



- la costituzione delle equipe adozioni specializzate, distribuite in tutto il territorio regionale in base al bisogno emerso;
- la realizzazione di specifiche azioni formative finalizzate a diffondere e omogeneizzare criteri e requisiti di accesso e partecipazione al sistema dei servizi da parte dell'utente; la tempestiva presa in carico; la programmazione e la valutazione integrata; l'appropriata attuazione del programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio;
- la definizione di protocolli operativi tra i Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari, gli Enti locali, le Asl, gli Enti autorizzati con sede operativa in Sardegna.

Al fine di definire ruoli chiari ai diversi soggetti coinvolti nell'iter dell'adozione, l'Assessore riferisce che intende procedere alla costituzione delle "equipe territoriali integrate" che favoriscano il coinvolgimento diretto degli Enti locali in raccordo con le Aziende sanitarie locali per:

- assicurare unitarietà di intervento ad "alta specializzazione", rispetto ai compiti assegnati dalla normativa in materia di adozione internazionale;
- superare la frammentarietà e la parcellizzazione dell'intervento sul territorio regionale;
- organizzare, a livello regionale, la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari e degli Enti autorizzati, nonché di corsi informativi/formativi per gli aspiranti all'adozione;
- superare la disomogeneità delle informazioni alle coppie che si rivolgono ai servizi per l'adozione internazionale;
- garantire collaborazione, comunicazione, integrazione e coordinamento dei Servizi territoriali con gli Enti autorizzati ed il Tribunale per i minorenni;
- facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini.

L'Assessore riferisce che il presente provvedimento tiene conto dei documenti prodotti dal gruppo interistituzionale di cui hanno fatto parte la Regione, il Tribunale per i minorenni, gli Enti Locali, le Aziende sanitarie locali e gli Enti autorizzati.

Il percorso organizzativo definito nell'allegato pone particolare attenzione ai tre momenti fondamentali del processo adottivo: la fase pre-adozione, i tempi di attesa e il post-adozione. Quest'ultima fase, spesso sottovalutata, deve vedere come protagonista l'azione congiunta dell'equipe con l'istituzione scolastica e, in caso di adozione internazionale, con l'Ente autorizzato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulle proposta in esame,

DELIBERA

di approvare gli indirizzi in materia di adozione nazionale e internazionale e per l'istituzione di equipe territoriali integrate definiti nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 51/11
DEL 24.9.2008

Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie adottive e istituzione di equipe territoriali integrate

1. Premessa

Attualmente in Sardegna il processo relativo all'adozione, sia esso nazionale o internazionale, è caratterizzato dalla frammentarietà dei servizi interessati e da sovrapposizioni di competenze. La famiglia, che dovrebbe essere sostenuta durante tutte le fasi del percorso adottivo, vive frequentemente una condizione di disorientamento e di isolamento.

Per svolgere questo compito in modo adeguato e per rispondere prontamente ai bisogni insiti nel processo adottivo, è necessario attivare un insieme coordinato di interventi, fra loro non sovrapponibili, basati su un'ampia e qualificata collaborazione tra i soggetti istituzionali, in relazione alle competenze e ai tempi previsti dalla normativa vigente.

L'adozione rappresenta un processo complesso, dove la genitorialità e la filiazione sperimentano percorsi alternativi, all'interno dei quali i fattori evolutivi, sociali e psicologici assumono forme "diverse" rispetto a quelli connessi alla genitorialità biologica.

2. Il quadro normativo di riferimento

Le fasi del processo adottivo, gli enti istituzionali coinvolti e le diverse competenze sono regolamentate da un ampio quadro normativo che negli anni si è progressivamente adeguato alle trasformazioni della famiglie e ai bisogni emersi.

Il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, profonde modifiche all'impianto normativo originario sulle adozioni con l'approvazione della legge 476/98 di ratifica della Convenzione dell'Aja, la quale ha totalmente modificato il capo 1° del titolo 3° della L.184/83 relativo all'adozione di minori stranieri, nonché con l'introduzione delle recenti disposizioni contenute nella L.149/2001, in materia di adozione nazionale. Molte novità previste dalla legge 149/01 sono applicabili sia all'adozione nazionale che internazionale, mentre altre riguardano specificamente l'adozione di minori italiani.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

Dalla normativa sopra citata emergono chiaramente le competenze e i ruoli dei vari soggetti istituzionali coinvolti nel processo adottivo: Regione, Tribunale per i Minorenni, Servizi sociali degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie, enti autorizzati (per l'adozione internazionale).

In particolare, la legge n. 476 del 31 dicembre 1998 con l'art. 39-bis dispone che la Regione attraverso specifici atti di indirizzo e azioni mirate di raccordo e supporto agli enti preposti:

- contribuisce allo sviluppo di un'efficiente rete di servizi operanti nel territorio regionale in grado di realizzare le finalità di cui alla L.476/98;
- svolge contestualmente le funzioni di vigilanza sul loro funzionamento e sull'applicazione dei livelli di intervento, eliminandone eventuali disomogeneità;
- promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Inoltre, la Regione Sardegna, ai sensi della LR 23 dicembre 2005 n. 23, individua e delinea il sistema integrato dei servizi alla persona, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico.

L'art. 9 riconosce e promuove il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e della comunità. Sottolineando, al comma 2, che le persone e le famiglie sono soggetti attivi del sistema integrato, in forma diretta ed attraverso associazioni ed enti di rappresentanza, nella programmazione, realizzazione e valutazione concertata degli interventi. Sottolinea il ruolo della Regione al fine della promozione di interventi integrati di sostegno alle responsabilità familiari, valorizzando altresì le iniziative delle persone, dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità, finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 39 bis e in armonia con i principi dettati dalla L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, la Regione Sardegna nell'organizzazione dei servizi a sostegno delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

famiglie adottive, sia che provengano da un percorso nazionale che internazionale, promuove e sostiene:

- la costituzione delle “équipe adozioni specializzate”, distribuite in tutto il territorio regionale in base al bisogno emerso;
- specifiche azioni formative finalizzate a diffondere e omogeneizzare criteri e requisiti di accesso e partecipazione al sistema dei servizi e degli interventi da parte dell'utente, la tempestiva presa in carico, la programmazione e la valutazione integrata, l'appropriata attuazione del programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio;
- protocolli operativi tra i Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari, Enti locali, Aziende sanitarie locali, Enti autorizzati con sede operativa in Sardegna.

3. Le competenze delle istituzioni e degli enti

In considerazione delle modifiche apportate alla Legge n. 184/1983 con la legge n. 476/1998 e con la Legge n. 149/2001 ed in particolare dei compiti assegnati alle Regioni dall'art. 39 bis, comma 1 della succitata legge n. 476/1998, in tutto il territorio regionale è necessario:

- garantire l'attività di équipe adozioni, composta almeno da uno psicologo e da un'assistente sociale;
- assicurare unitarietà di intervento e “alta specializzazione”, rispetto ai compiti assegnati dalla normativa in materia di adozione internazionale;
- superare la frammentarietà e la parcellizzazione dell'intervento sul territorio regionale;
- organizzare, a livello regionale, la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari, degli Enti autorizzati, nonché corsi informativi/formativi per gli aspiranti all'adozione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

- superare la disomogeneità delle informazioni alle coppie che si rivolgono ai servizi per l'adozione internazionale;
- garantire collaborazione, comunicazione, integrazione e coordinamento dei Servizi territoriali con gli Enti autorizzati ed il Tribunale per i minorenni;
- facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini.

Il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni è il responsabile primo ed ultimo del processo adottivo che inizia con la deposizione della dichiarazione di disponibilità da parte dell'aspirante coppia adottiva e finisce con la pronuncia conclusiva del Tribunale: sentenza, nell'adozione nazionale, ovvero decreto dichiarativo dell'efficacia in Italia del provvedimento straniero, nell'adozione internazionale.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale, ai sensi dell'art. 29 bis, commi 3, 4 e 5 della L. 476/1998, "il Tribunale per i minorenni trasmette, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro 15 giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità, ai servizi degli enti locali" affinché acquisiscano ogni elemento utile sulla coppia aspirante; "i servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere" svolgono le attività previste dal comma 4 nei termini previsti dal successivo comma 5, ovvero "entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità". Completata l'istruttoria, anche a mezzo di un giudice delegato, il Tribunale per i minorenni emette decreto attestante l'idoneità ovvero l'inidoneità ad adottare; il decreto di idoneità ovvero di inidoneità, al pari di quello eventuale e successivo di revoca, sono impugnabili davanti alla Corte di Appello (entro 10 gg.) ai sensi degli artt. 739 e 740 cpc sia dal Pubblico Ministero che dagli interessati.

Per quanto di competenza delle Aziende sanitarie, i servizi si attivano al fine di garantire la massima collaborazione e integrazione nonché la massima sollecitudine nello sviluppo della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

procedura di cui sopra, assicurando non solo il rispetto dei tempi massimi previsti dalla legge 476/98 ma ponendosi l'obiettivo di contenere in ogni caso la durata dell'iter.

Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura; esso, unitamente a copia della relazione e della documentazione esistente agli atti, viene trasmesso tempestivamente alla Commissione per le adozioni internazionali (Autorità Centrale) istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ente Autorizzato allo svolgimento delle relative pratiche. Una volta concluso l'iter procedimentale nello stato estero prescelto, il Tribunale per i minorenni dichiara efficace il provvedimento straniero di adozione dopo averne accertato la sua conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione, alle leggi dello Stato che lo ha emesso, al diritto di famiglia e dei minori. Qualora l'adozione non sia stata pronunciata nello stato estero e debba quindi perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, valutata la sua conformità ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori. In tal caso l'adozione viene pronunciata al termine del periodo preadottivo così come avviene nell'adozione nazionale.

Per l'adozione nazionale non è previsto un termine perentorio entro cui richiedere ai servizi territoriali "adeguate indagini" sulla coppia che intende adottare un minore italiano, indagini che, tuttavia, in virtù dell'art. 22, comma 4, della legge 84/83, come sostituito dall'art.19, della legge 149/01, devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro 120 giorni; completata l'istruttoria, il Tribunale per i minorenni sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore dichiarato adottabile e dispone senza indugio l'affidamento preadottivo stabilendone le modalità con apposita ordinanza (art.22, c. 6, l. 84/83, come sostituito dall'art.19, l.149/01); vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali e decorso un anno dall'affidamento decide, con sentenza in camera di consiglio, di fare luogo o di non fare luogo all'adozione (art.25, c. 1, l.84/83, come sostituito dall'art.21, l.149/01).

I servizi integrati

I Servizi sociali degli Enti Locali, integrati con quelli delle Aziende Sanitarie locali, in coerenza con la L.328/2000 e L.R. 23/2005, hanno il compito di:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

- informare la coppia aspirante sulle peculiarità dell'adozione nazionale e internazionale, sulle relative procedure e sulle funzioni svolte, nell'adozione internazionale, dagli Enti autorizzati;
- preparare gli aspiranti all'adozione anche in collaborazione, nell'adozione internazionale, con i predetti Enti;
- acquisire – in ambedue le procedure - tutti gli elementi sulla situazione personale, familiare, sanitaria e del contesto sociale, approfondendo in particolar modo le motivazioni e le attitudini degli aspiranti genitori adottivi, nonché la loro capacità a farsi carico di un'adozione, tenuto anche conto, nell'adozione internazionale, delle specifiche problematiche;
- riferire al Tribunale per i minorenni i risultati dell'indagine svolta con ogni elemento utile ai fini della valutazione della idoneità degli aspiranti all'adozione.

L'ente autorizzato

L'ente autorizzato per le adozioni internazionali che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura dell'adozione:

- informa la coppia aspirante sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- svolge le pratiche adottive presso le competenti autorità del paese indicato dalla coppia aspirante – tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo loro la domanda di adozione accompagnata dal decreto di idoneità e la relazione ad essa allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli stessi aspiranti e il minore da adottare;
- riceve la proposta di incontro curando che sia completa di tutte le informazioni sanitarie concernenti il minore, la sua famiglia di origine e la sua storia personale, che provvederà a trasferire agli aspiranti genitori adottivi, assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

- riceve il consenso scritto all'incontro da parte degli aspiranti all'adozione autenticandone le firme e trasferendone l'atto di consenso all'autorità straniera;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art.4 della convenzione dell'Aja. e concorda con la stessa – qualora ne ricorrano tutti i requisiti – l'opportunità di procedere all'adozione ovvero – in caso contrario – prende atto del mancato accordo e informa immediatamente la Commissione comunicandone le ragioni;
- informa immediatamente la Commissione, Il Tribunale per i Minorenni e i Servizi dell'Ente Locale della decisione dell'affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- trasmette tempestivamente alla Commissione e al Tribunale per i minorenni copia degli atti e della documentazione ricevuta dall'autorità straniera;
- vigila sulle modalità di trasferimento congiunto in Italia del minore e della coppia adottante;
- sostiene il nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, in collaborazione con i servizi dell'ente locale, su richiesta della coppia adottante;
- certifica la durata delle assenze dal lavoro e il periodo di permanenza all'estero;
- certifica l'ammontare delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Oltre ad essere l'interfaccia tra la coppia e l'autorità straniera del paese d'origine del bambino, il ruolo dell'ente è quello di supportare e accompagnare la coppia nell'iter adottivo dal conferimento incarico sino al periodo del post adozione, a volte "sine die". Particolarmente importante appare il ruolo dell'ente nel periodo "d'attesa" dell'arrivo del minore in Italia, periodo che dovrà essere gestito in collaborazione con i servizi sociali che hanno avuto l'incarico dal Tribunale per i Minorenni per l'indagine psicosociale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

La Regione al fine di favorire l'accesso delle famiglie alle suddette prestazioni, anche in relazione alle nuove disposizioni introdotte dalle delibera della Commissione per le adozioni internazionali del 22 luglio scorso, prevede, con specifico provvedimento, interventi a favore delle famiglie interessate e misure che facilitino l'attività degli enti autorizzati .

4. Le fasi del processo adottivo e le criticità emerse

L'iter dell'adozione nazionale differisce da quello per l'adozione internazionale per il livello di complessità, per il numero degli attori coinvolti, e per le competenze dei vari enti istituzionali nelle varie fasi.

In particolare, il percorso dell'adozione internazionale presenta delle peculiarità (ricerca ente autorizzato, tempi di permanenza nel paese straniero, modalità di abbinamento) che costituiscono delle criticità importanti all'interno di tutto il processo adottivo. Le criticità del percorso internazionale pertanto richiedono l'incremento del supporto alle famiglie soprattutto nel periodo di attesa dell'arrivo del minore e nel periodo immediatamente successivo all'arrivo del bambino nel nuovo nucleo familiare.

La tabella seguente evidenzia il ruolo e la competenza degli enti istituzionali nelle diverse fasi del processo adottivo.

Iter	Competenza	Nazionale	Internaz.
Dichiarazione di disponibilità depositata al Tribunale per i Minorenni	Tribunale per i Minorenni	X	X
Indagine psico-sociale	Enti locali, Consultori Familiari	X	X
Decreto di idoneità	Tribunale per i Minorenni		X
Ricerca ente autorizzato	Aspiranti coppie adottive		X
Abbinamento minore nazionale; Affidamento preadottivo; Sentenza di adozione	Tribunale per i Minorenni	X	
Abbinamento minore internazionale	Ente autorizzato e autorità straniera		X



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

Decreto dichiarativo di efficacia del provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo (e, in quest'ultimo caso, successiva pronuncia definitiva dell'adozione)	Tribunale per i Minorenni		X
Post adozione per l'adozione nazionale	Servizi sociali territoriali	X	
Post adozione per l'adozione internazionale	Tribunale per i Minorenni; Servizi sociali territoriali Enti autorizzati		X

Sulla base delle valutazioni emerse nel tavolo interistituzionale sono emerse alcune criticità che riguardano il modello di organizzazione del complessivo processo adottivo, sintetizzate di seguito:

- la frammentarietà del percorso adottivo, che ha determinato la sovrapposizione istituzionale con il conseguente rallentamento delle procedure;
- la poca attenzione a due momenti fondamentali del processo adottivo: i tempi di attesa del bambino e il post adozione;
- la necessità di destinare a questo tipo di servizio operatori altamente motivati;
- l'esigenza di un percorso formativo omogeneo e organico fra tutti gli operatori coinvolti;
- la necessità di uniformare nei tempi, nei contenuti e nella qualità, le relazioni ai fini della valutazione dell'idoneità della coppia aspirante all'adozione.

5. Il modello di equipe socio sanitaria integrata

Sulla base degli elementi emersi, relativamente all'attuale organizzazione del processo adottivo, è opportuno definire un modello di equipe socio sanitaria integrata che sostenga e accompagni la famiglia durante tutte le fasi del percorso medesimo, attraverso un insieme coordinato di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

interventi, fra loro non sovrapponibili, basati su un'ampia e qualificata collaborazione tra i soggetti istituzionali in relazione alle competenze e ai tempi previsti dalla normativa vigente.

Le fasi più importanti del nuovo modello di organizzazione delle equipe integrate possono essere articolate come segue:

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Questa fase è rivolta a gruppi di genitori aspiranti all'adozione che si rivolgono spontaneamente ai servizi territoriali o presentano la dichiarazione di disponibilità al Tribunale dei Minori. In questa fase possono essere individuati due momenti:

- accoglienza della coppia e compilazione di una nuova scheda;
- conduzione del gruppo di coppie.

Il lavoro, rivolto a gruppi di 5 – 6 coppie, può essere articolato su tre incontri, condotti da psicologo e assistente sociale provenienti da Asl e Comune, avrà come obiettivo prioritario quello di fornire una informazione approfondita sul tema dell'adozione nazionale e internazionale, anche attraverso la distribuzione di materiale esplicativo.

INDAGINE PSICOSOCIALE

L'equipe adozioni, su incarico del Tribunale per i Minori, si articola in cinque/sei incontri e in almeno una o due visite domiciliari. Si conclude attraverso l'elaborazione di una valutazione scritta i cui contenuti devono essere "restituiti" alla coppia nel corso dell'ultimo incontro.

TEMPI DI ATTESA

Questa fase rappresenta un momento di continuità con le fasi precedenti, di supporto e accompagnamento per il genitore. L'Ente autorizzato, all'interno di questa fase, riveste un ruolo prioritario e viene accompagnato dagli operatori che hanno effettuato lo studio di coppia. Gli operatori interagiscono in stretta collaborazione fino all'arrivo del minore, al fine di sostenere la coppia qualora ed ogni qualvolta lo richieda.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

POST ADOZIONE

La fase post adottiva deve essere strutturata in modo preciso e riempita di contenuti con l'obiettivo di prevenire quelle situazioni problematiche alla base dei fallimenti adottivi che possono insorgere all'interno delle fasi di vita complesse (preadolescenza, adolescenza). Il lavoro può essere articolato in momenti individuali (rivolti al minore adottato), familiari (rivolti alla coppia genitoriale) e di gruppo (focalizzati su diverse tematiche).

Il percorso delineato pone particolare attenzione a due momenti, i tempi di attesa e il post-adozione, i quali spesso vengono sottovalutati in particolare quest'ultimo in cui è fondamentale l'azione congiunta dell'equipe con l'Ente autorizzato e l'istituzione scolastica.

Al minore deve essere offerto un sostegno psicologico di lunga durata, possibilmente sino al raggiungimento della maggiore età, con funzione di monitoraggio per l'individuazione precoce dei segnali di disagio, come pure alla famiglia adottiva devono essere proposti dei momenti periodici di aggiornamento qualora la stessa non richieda spontaneamente l'intervento dei servizi (può essere sufficiente 1-2 volte l'anno).

6. Determinazione delle equipe territoriali

La costituzione di equipe adozioni integrate rappresenta un passo importante in questa direzione, per un'organizzazione sempre più territoriale dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Le equipe integrate sono composte, almeno, dalle figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo, con forte esperienza specifica, le quali in modo continuativo e sulla base di un monte ore adeguato svolgono le funzioni assegnate.

In ogni ambito di azienda sanitaria locale dovrà essere costituita, sulla base di un accordo di programma fra Azienda sanitaria e Comuni singoli o associati, almeno un'equipe integrata; negli ambiti di Sassari e Cagliari sono previste due equipe integrate, che possono avvalersi del supporto tecnico e formativo delle rispettive Province. Ad ogni operatore dell'equipe deve essere garantito un monte ore specificatamente dedicato per favorire la dovuta specializzazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

Qualora emerga la necessità che il bambino e la sua famiglia siano seguiti da professionisti dell'area medica o psicologica, l'equipe integrata si attiva affinché il minore e il nucleo adottivo possano trovare adeguate risposte nei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale.

E' necessario che ogni operatore dedichi, orientativamente, al lavoro all'interno delle equipe 85 ore annue per ciascuna coppia che decida di affrontare il percorso. Tale stima scaturisce, tralasciando le ore dedicate alla formazione, ripartendo le ore individuate nelle fasi della Sensibilizzazione, Formazione, Informazione; Post adozione e Tempi d'attesa per ciascuna coppia.

Si ipotizza una iniziale istituzione di 10 equipe territoriali: due equipe nel territorio della Asl di Cagliari, due nel territorio della Asl di Sassari e una equipe per ciascuno dei territori delle altre Asl. Ogni equipe prevede la presenza di 4 operatori, due psicologi e due assistenti sociali, impegnati a tempo parziale.

7. Le iniziative di supporto

I gruppi di auto-aiuto costituiscono una risorsa di particolare rilevanza: possono coinvolgere sia i genitori, sia i figli adottivi con la funzione di "accompagnare" la famiglia nell'esperienza, intervenendo tempestivamente nei momenti critici. I gruppi di sostegno per genitori adottivi possono essere autonomi o essere condotti da operatori degli enti locali e delle Aziende sanitarie locali con una periodicità stabilita.

La Regione favorisce - anche attraverso il sostegno funzionale ed economico, come la messa a disposizione di luoghi di incontro e di aggregazione - la costituzione di gruppi di sostegno e di mutuo-aiuto.

Al fine di integrare e rendere omogenei gli interventi sul proprio territorio, la Regione Sardegna, nell'ottica del lavoro di rete in stretta collaborazione con gli enti locali, promuove la condivisione di protocolli e percorsi operativi e la messa in rete delle diverse competenze professionali necessarie alla elaborazione e realizzazione di progetti e interventi integrati.

Nel post-adozione è necessario stabilire una collaborazione con le Istituzioni scolastiche individuando degli insegnanti che, opportunamente preparati, costituiranno riferimenti privilegiati per i bambini adottati e i loro familiari e specialisti quali neuropsichiatri infantili, pediatri, psicoterapeuti (con particolare preparazione sulle problematiche dell'attaccamento).

La Regione Sardegna mira a raggiungere tale risultato attraverso specifiche azioni formative finalizzate a diffondere e omogeneizzare criteri e requisiti di accesso e partecipazione al sistema dei servizi e degli interventi da parte dell'utente, la tempestiva presa in carico, la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 51/11 DEL 24.9.2008

programmazione e la valutazione integrata, l'appropriata attuazione del programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio.